

Gazzetta del Sud 16 Aprile 2022

No alla confisca del patrimonio dei fratelli Remo e degli eredi Finti

Dupliche rigetto: no alla proposta della Procura distrettuale antimafia per l'applicazione nei confronti degli imprenditori Giovanni e Pasquale Remo della misura della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e per la confisca dei beni loro riconducibili; e contestuale rigetto della proposta per la confisca di beni riconducibili ad Antonio Finti, formulata nei confronti degli eredi; ordinando la restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati. La Corte d'Appello sezione misure di prevenzione ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale (del 18 marzo 2018), confermando anche nel giudizio di secondo grado la misura patrimoniale e di prevenzione a carico dei fratelli Pietro e Michele Labate, per gli inquirenti vertici dell'omonima cosca di 'ndrangheta dei quartieri Gebbione e Sbarre.

I Giudici di piazza Castello hanno accolto le argomentazioni dei difensori di Giovanni Remo (avvocato Antonino Curatola che si è avvalso della consulente tecnica Antonia Maria Rosaniti) e Pasquale Remo (avvocati Francesco Calabrese e Francesco Albanese). Escluso il requisito della "pericolosità sociale": «Fondate sono le doglianze in punto di pericolosità sociale dei propositi Remo Pasquale e Remo Giovanni, non essendo gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza di ambedue i fratelli alla 'ndrangheta, ed in particolare alla cosca Labate». Aggiungendo: «I fratelli Remo, infatti, pur prestandosi attivamente per operazioni ad ampio spettro anche a favore della cosca Labate, secondo le valutazioni che prima sono state rassegnate non appaiono soggetti intranei al sodalizio criminoso 'ndranghetistico, per come contestato». Ed inoltre: «I Remo, tuttavia, non sono intranei all'associazione ed il loro contributo attivo si colloca al di fuori dell'associazione stessa, quale importante strumento per la realizzazione dei fini criminali di controllo delle attività economiche e reimpiego delle risorse della cosca, ma sempre con un atteggiamento privo dell'affectio societatis necessaria affinché gli stessi possano considerarsi partecipi dell'associazione criminosa». Per la Corte d'Appello «dovendosi escludere la pericolosità sociale non può trovare accoglimento la proposta di confisca di beni ritenuti loro riconducibili direttamente o per il tramite dei loro congiunti. Deve pertanto essere disposta la restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati», evidenziando come «l'intraneità alla cosca Labate» è stata esclusa dal Tribunale nella sentenza del settembre 2016 e «la qualifica di concorrenti esterni non consentirebbe comunque di indicare la qualifica di "imprese mafiose originarie" o di "proprietà mafiosa"».

«Insufficienti le accuse del pentito De Rosa»

Accoglimento anche per l'appello proposto dagli eredi di Antonio Finti (deceduto in data 11 maggio 2014). Mai coinvolto in vita in procedimenti di criminalità organizzata, il Tribunale in primo grado l'ha ritenuto «stabilmente dedito al sistematico reimpiego di denaro della cosca in investimenti immobiliari

esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rosa». Per la difesa le dichiarazioni di De Rosa «sono assolutamente generiche e insufficienti a fondare un giudizio di “contiguità funzionale”». Le conclusioni della Corte d'Appello: «In definitiva le sole dichiarazioni del collaboratore De Rosa non consentono a questa Corte di formulare un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del defunto Finti Antonio».

Francesco Tiziano